



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Piazza Risorgimento 1 00060 Magliano Romano- tel 06/9048005-fax 06/90479770

Alla Cooperativa L'Oasi

e p.c. Al Sindaco

Sede

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16/08/2017, recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7/06/2017, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Anno educativo e scolastico 2017/2018

Il Ministero della salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria ha diffuso 2 Circolari – nn. 25146 del 14/08/2017 e 25233 del 16/08/2017 – riguardanti le prime indicazioni operative per l'attuazione della legge in oggetto, pubblicate sul sito di questo ente a cui si rimanda per una lettura complessiva delle stesse indicazioni.

Con la presente si intende, invece, richiamare le immediate attività derivanti dai suddetti indirizzi operativi, relativamente al prossimo anno educativo e scolastico 2017/18.

Il decreto-legge n. 73 del 7/06/2017, convertito con modificazioni dalla l. 31/07/2017, n. 119, individua le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 0-16 anni inclusi i minori stranieri non accompagnati :

- Anti-poliomelitica;
- Anti-difterica;
- Anti-tetanica;
- Anti-epatiteB;
- Anti-pertosse;
- Anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- Anti-morbillo;
- Anti-rosolia;

- Anti-parotite;
- Anti-varicella.

Dette vaccinazioni obbligatorie risultano così individuate, secondo le specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo al proprio anno di nascita:

per i nati dal 2005 al 2011: vi è l'obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse, anti- Haemophilus influenzae tipo b;

i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012/2014 (intesa Stato-Regioni del 22/02/2012-G.U. Serie Generale n. 60 del 12/03/2012, suppl. n. 47), e, quindi effettuare obbligatoriamente, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse, anti- Haemophilus influenzae tipo b;

i nati dal 2017 in poi (di cui si riferisce a titolo meramente informativo) : dal momento che il 19/01 c.a. è stato approvato, con intesa in Conferenza Stato Regioni, il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/19 (G.U. Serie Generale n. 41 del 1/02/2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse, anti- Haemophilus influenzae tipo b e anti-varicella.

Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione coloro i quali sono immunizzati a seguito di malattia naturale, da comprovare nei seguenti modi:

- Presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Asl dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15/12/1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della Asl presso la quale è stata effettuata;
- Presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di medicina generale, ovvero dal Pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi, o la pregressa malattia.

Nei casi in cui la notifica di malattia infettiva non sia ancora disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica, o i risultati dell'analisi sierologica non siano ancora disponibili o il vaccino in composizione monocomponente o combinata non sia ancora stato fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, o il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore oppure il soggetto affidatario potranno dichiarare tali fatti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 al fine di poter accedere ai servizi educativi e scolastici, barrando gli appositi campi nel modello allegato.

Inoltre, le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse, o differite, laddove sussista un accertato pericolo per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino in maniera permanente o temporanea l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni.

Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di medicina generale, o dal pediatra di libera scelta.

Il ministero della salute attribuisce al dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente un ruolo centrale nelle attività a prevenzione e, quindi, nella verifica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e nel percorso per il recupero che da tale verifica prende avvio, secondo le procedure dettagliate al punto 4 della circolare 25233/17-mancata osservanza dell'obbligo vaccinale.

Si richiama l'attenzione delle SS LL sul fatto che la contestazione dell'inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell'infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all'organizzazione del servizio vaccinale, o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo o dalla scuola dell'infanzia.

Viceversa non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte della Asl territorialmente competente della violazione dell'obbligo vaccinale, nel termine indicato nell'atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla scheda vaccinale in relazione all'età e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee.

Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa alle quali provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle Regioni o delle Province Autonome, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sez. 1 e 2 della L. 24/11/1981, n. 689.

La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia sia pubblici sia privati non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Al fine di rendere effettivo l'obbligo vaccinale, le SS.LL. sono tenute a richiedere entro il 11/09/2017 ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ed ai soggetti affidatari delle/dei bambine/i iscritti alla scuola comunale per l'infanzia:

la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all'età quale: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della Asl, ovvero il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della Asl, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età;

ovvero,

l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie secondo le modalità indicate;

ovvero,

la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa Asl per la prenotazione di appuntamento.

La citata certificazione/documentazione potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, secondo l'allegato 1 alla presente; in tal caso la certificazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10/03/2018.

La presentazione della citata documentazione ovvero delle menzionate dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) entro il suddetto termine del 11/09, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi della scuola comunale per l'infanzia.

Trascorsi 10 gg dalla scadenza, le SS.LL. avranno cura di segnalare a questo ente che provvederà all'inoltro della segnalazione ricevuta alla Asl territorialmente competente i casi di mancata presentazione della documentazione, nel termine come sopra stabilito.

Inoltre, è previsto che la stessa ASL territorialmente competente dovrà supportare l'ente e codesti gestori del servizio della stato vaccinale dei minori con modalità organizzative decise a livello regionale o locale, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni e accordi, con lo scopo di semplificare gli adempimenti in capo alle famiglie ed ai Responsabili dei servizi educativi e scolastici, nel rispetto della normativa in esame.

Da ultimo di evidenza che i minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione debbono essere inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermo restando il numero delle sezioni determinato secondo le disposizioni vigenti.

Entro il 31 ottobre dovranno essere comunicate alla Asl territorialmente competente le sezioni nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati secondo le modalità operative decise localmente dalla stessa Asl.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente alle famiglie interessate, attraverso i consueti canali, si inviano cordiali saluti.

Magliano Romano, 4/09/2017

Il Responsabile del Settore I
Servizi Demografici Socio Assistenziali e Scuola
D.ssa Francesca Iossa